

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAPALDI, VELTRI, GIOVANELLI,
CARCARINO, CONTE, IULIANO, PAROLA, SQUARCIALUPI,
STANISCIÀ, SCIVOLETTO, PIATTI, BARRILE, NIEDDU
e MIGNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1999

Attività di previsione, prevenzione e spegnimento
degli incendi boschivi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge proponendo norme per la difesa dei boschi dagli incendi, oltre a riprendere una tematica di grande attualità e che ormai non è più considerata emergenza estiva, tiene conto della innovazione normativa contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle regioni la funzione relativa allo spegnimento degli incendi boschivi mantenendo allo Stato la competenza relativa allo spegnimento degli stessi con mezzi aerei.

Questo progetto individua le competenze in materia, in particolare:

a) assegna al Dipartimento nazionale della protezione civile il compito di verificare le attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, con il compito di riferirne annualmente al Parlamento;

b) assegna allo stesso Dipartimento nazionale della protezione civile la gestione degli aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi, regolamentandone l'utilizzazione in caso di attività coordinata, transfrontaliera ed internazionale;

c) definisce i rapporti per l'utilizzazione dei mezzi aerei in dotazione dell'esercito e dei corpi nazionali per lo spegnimento degli incendi boschivi;

d) prevede la piena competenza e responsabilità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano riguardo la previsione, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi;

e) individua e detta nei piani regionali lo strumento di programmazione delle atti-

vi di cui al punto *d)* e detta alcune linee guida per la loro elaborazione coinvolgendo nella redazione ed attuazione dei piani in questione sia il Corpo forestale che il Corpo dei vigili del fuoco, nonché le associazioni di volontariato.

Nell'attesa di emanazione di leggi regionali, vengono stabilite alcune linee operative omogenee inerenti l'avvistamento e le procedure per gli interventi coordinati. La competenza per il coordinamento delle azioni di spegnimento è attribuita, in modo univoco, al comandante provinciale dei vigili del fuoco.

Riguardo l'attività di previsione è individuata la competenza dell'Istituto geografico militare per la pubblicazione della carta forestale d'Italia, e del Dipartimento nazionale della protezione civile per l'emanazione di linee guida al fine di redigere carte di pericolosità degli incendi boschivi.

È prevista inoltre una attività di prevenzione con campagne di formazione e di informazione.

Si introducono, modificate, alcune norme già contenute nella legge 1° marzo 1975, n. 47, (di cui si prevede l'abrogazione), per l'inedificabilità delle zone boschive percorse dal fuoco e per la loro esatta individuazione.

Vengono altresì previste sanzioni amministrative per dissuadere comportamenti rischiosi.

Si modifica il codice penale nel senso di una maggiore certezza della pena, prevedendo pene alternative alla reclusione solo per i soggetti non recidivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Con la presente legge si disciplinano i procedimenti per conservare il patrimonio boschivo del Paese difendendolo dagli incendi ed individuando una precisa azione di previsione, prevenzione e spegnimento.

Art. 2.

(Definizione delle competenze)

1. In attuazione del numero 3), lettera g), del comma 1 dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Dipartimento nazionale della protezione civile, d'ora in poi denominato «Dipartimento», provvede alla gestione degli aeromobili antincendio e delle attrezzature speciali inerenti tale attività.

2. Il Dipartimento può prendere in noleggio o in affitto, tramite particolari convenzioni con imprese pubbliche e private, le attrezzature e i mezzi di cui al comma 1. L'attività degli aeromobili in dotazione, sia di proprietà che in uso, può essere autorizzata per interventi transfrontalieri ed internazionali con disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Dipartimento verifica l'attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale e ne riferisce annualmente al Parlamento; gestisce l'attività di spegnimento degli incendi boschivi attuata con mezzi aerei pesanti o comunque in dotazione; garantisce il coordinamento con altri mezzi aerei adibiti allo spegnimento di incendi boschivi e, qualora si tratti di interventi aerei interregionali, interviene nel caso in cui le regioni

non abbiano provveduto alla realizzazione di un proprio coordinamento.

4. Con apposite convenzioni che dovranno essere stipulate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge viene regolato l'utilizzo dei mezzi aerei in dotazione alle Forze armate ed ai Corpi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e) per l'attività di spegnimento degli incendi boschivi. In assenza di dette convenzioni l'utilizzo dei mezzi aerei per la finalità di cui al periodo precedente viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

(Piani regionali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono piani per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi. A tal fine si avvalgono delle strutture tecniche, a livello locale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.

2. I piani di previsione, di prevenzione e di spegnimento degli incendi boschivi sono approvati dai consigli regionali entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. In mancanza della predisposizione dei piani di cui al comma 1, il Dipartimento provvede con piani di emergenza la cui redazione è affidata ai comandi provinciali dei vigili del fuoco che a tal fine si avvalgono delle strutture tecniche provinciali del Corpo forestale dello Stato.

4. I piani contengono gli elementi di valutazione del rischio e della pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio; indicano la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle unità operative, classificando gli stessi nelle diverse attività di prevenzione e spegnimento degli incendi.

5. I piani stabiliscono inoltre i tempi, i modi ed i luoghi in cui attivare nuovi nuclei di prevenzione e di intervento.

6. Le regioni provvedono ad applicare altresì un modello omogeneo di rilevazione degli incendi boschivi secondo le prescrizioni impartite dal Dipartimento e i piani organici di ricostituzione forestale.

7. Nei piani è prevista l'istituzione del servizio regionale antincendio. Il suddetto servizio può usufruire oltre che delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dalle singole amministrazioni anche:

a) delle risorse e dei mezzi del Corpo forestale dello Stato in modo particolare per quanto riguarda le attività di previsione e di prevenzione;

b) delle risorse e dei mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'attività di spegnimento;

c) di personale organizzato dalle associazioni di volontariato di protezione ambientale legalmente riconosciute;

d) di operai stagionali, di imprese, società, cooperative o associazioni con fini di lucro cui è però vietata ogni attività connessa con l'attività di spegnimento.

8. Le regioni possono stabilire apposite convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativamente all'utilizzo di elicotteri per lo spegnimento degli incendi.

Art. 4.

(Disposizioni operative inerenti lo spegnimento degli incendi boschivi)

1. Chiunque avvisti un incendio in boschi o campagne è tenuto a darne immediata comunicazione ad uno dei seguenti soggetti:

a) il sindaco;

b) il Corpo dei vigili urbani del comune interessato;

c) i Corpi di polizia di Stato;

d) il Corpo forestale dello Stato o delle regioni;

e) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. L'autorità che riceve la segnalazione provvede immediatamente, tramite proprio

personale o personale di altra amministrazione gerarchicamente sottoposto, ad una verifica della segnalazione. In caso di esito positivo, l'autorità informa tempestivamente il comando provinciale dei vigili del fuoco che assume l'attività di coordinamento degli interventi, valutando l'entità e la pericolosità dell'incendio anche in base a quanto stabilito nel piano di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi di cui all'articolo 3.

3. Le regioni possono stabilire con legge una diversa procedura fermo restando il ruolo di coordinamento del comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

Art. 5.

(Attività di previsione degli incendi)

1. L'Istituto geografico militare, di concerto con il Corpo forestale dello Stato e con i Corpi forestali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla pubblicazione della carta forestale d'Italia in scala 1:50.000.

2. La carta forestale d'Italia viene utilizzata come base per la compilazione di carte tematiche a carattere scientifico e pratico.

3. Il Dipartimento, di concerto con il Corpo forestale dello Stato, aggiorna periodicamente le linee guida per la redazione delle carte di pericolosità degli incendi boschivi.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella redazione dei piani di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi di cui all'articolo 3 devono tenere conto delle linee guida di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 6.

(Attività di prevenzione)

1. Il Dipartimento, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e con il

Ministero per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può programmare, organizzare e gestire campagne di stampa ed attività formativa ed informativa sulla prevenzione degli incendi boschivi.

Art. 7.

(Destinazione delle aree boschive percorse dal fuoco)

1. I comuni trasmettono annualmente alla regione ed alla stazione del Corpo forestale dello Stato competente una planimetria in scala 1:10.000 del territorio comunale percorso dal fuoco ai fini dell'aggiornamento delle mappe di pericolosità e di particolari prescrizioni urbanistiche.

2. Le aree boschive il cui soprassuolo sia stato distrutto o danneggiato dal fuoco sono inedificabili per dieci anni e la loro destinazione urbanistica in tale periodo non può essere variata salvo che per opere dichiarate di pubblico interesse.

3. Il vincolo di inedificabilità deve essere indicato in tutti gli atti di compravendita relativi alle aree boschive percorse dal fuoco, pena la nullità degli stessi.

4. Alla ricostituzione delle aree boschive percorse dal fuoco provvedono le singole regioni secondo le priorità stabilite annualmente nel piano di cui all'articolo 2 della presente legge od in altra apposita legge regionale.

5. Per l'occupazione temporanea dei terreni boschivi da ricostituire ai sensi del comma 4 non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennità al proprietario.

Art. 8.

(Variazioni di bilancio)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risor-

se finanziarie iscritte nei capitoli per la lotta agli incendi boschivi dei bilanci del Ministero per le politiche agricole e del Corpo forestale dello Stato sono trasferite in appositi capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Tutti i fondi destinati alle opere di prevenzione e di spegnimento degli incendi, non finalizzati allo spegnimento degli incendi boschivi con mezzi aerei, sono trasferiti alle regioni proporzionalmente all'entità del patrimonio boschivo censito per i primi due anni e successivamente secondo criteri di entità e pericolosità stabiliti con apposito regolamento emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari.

Art. 9.

(Attività sanzionatoria)

1. Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio è maggiore, le amministrazioni regionali, avvalendosi dei propri organi, del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché delle associazioni per la protezione della natura, rendono noto, nei rispettivi territori, lo stato di grave pericolosità.

2. La comunicazione è data anche ai comandi militari i quali, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

3. Ad integrazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, e relative norme regolamentari, durante il periodo di grave pericolosità, è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

4. Costituiscono illecito amministrativo le infrazioni al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e sono punite con sanzione amministrativa ai sensi degli articoli 24, 26, 54 e 135 e con le aggravanti di cui agli articoli 27 e 28 del citato regio decreto e con applicazione delle norme del titolo I, capo VI, del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126.

5. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono ulteriormente elevate di quaranta volte considerati gli aumenti previsti dalla legge 12 luglio 1961, n. 603. Tali sanzioni amministrative sono ulteriormente elevate a 10 milioni di lire in caso di violazione del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 7.

6. Per la conciliazione delle suddette contravvenzioni si osservano le altre norme della legge forestale e del relativo regolamento.

7. Nel caso di violazione del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 7, ferme restando le sanzioni di carattere penale ed amministrativo, su proposta dell'ispettore forestale competente per territorio, l'autorità giudiziaria dispone, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva, il ripristino, entro sei mesi, dello stato dei luoghi da eseguirsi a cura e spese del trasgressore in solido con il proprietario o il possessore. Trascorso il termine predetto, in caso di inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti dall'autorità forestale e le relative spese sono anticipate dallo Stato con diritto di rivalsa, secondo le modalità stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

8. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 3, effettuate durante il periodo di grave pericolosità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 100.000 e non superiore a lire 1.000.000.

9. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, e successive modificazioni, e relative alle norme di prevenzione degli incendi

boschivi previste nei regolamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono elevate nel minimo a lire 20.000 e nel massimo a lire 200.000.

10. Tutte le somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della presente legge e della legge 9 ottobre 1967, n. 950, e successive modificazioni, verranno imputate su apposito capitolo da istituire nel bilancio di ciascuna regione.

11. I pagamenti delle predette somme anziché all'ufficio del registro saranno effettuati alla regione, anche a mezzo di conto corrente postale.

12. Nel caso di mancato pagamento l'esecuzione forzata sui beni dell'obbligato è promossa dalla regione che è tenuta ad intervenire con propri legali nei giudizi derivanti dalla applicazione delle sanzioni amministrative suddette. Per il resto si osservano le procedure previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 423 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

«Chiunque causi un incendio su boschi, selve, foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento è punito con la reclusione da sei a dodici anni; se l'incendio è causato per colpa, con la reclusione da tre a cinque anni.

In alternativa alla pena prevista dal comma precedente viene prevista la possibilità di prestare gratuitamente la propria opera presso una amministrazione regionale, nell'ambito dei piani per la salvaguardia del patrimonio boschivo e per il rimboschimento delle zone danneggiate da incendi. Di questa possibilità alternativa non possono usufruire i soggetti recidivi dello stesso reato».

2. All'articolo 425 del codice penale al comma primo è abrogato il numero 5.

Art. 11.

*(Abrogazione di norme
ed entrata in vigore)*

1. La legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modificazioni, è abrogata.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

